

## TRIBUNALE

### Sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2012 — Indo Internacional/UAMI — Visual (VISUAL MAP)

(Causa T-260/08) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo VISUAL MAP — Marchio nazionale denominativo anteriore VISUAL — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»]**

(2012/C 65/21)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

**Ricorrente:** Indo Internacional, SA (Sant Cugat del Vallès, Spagna) (rappresentanti: inizialmente X. Fàbrega Sabaté e M. Curell Aguilà, poi M. Curell Aguilà e J. Güell Serra, avvocati)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Pohlmann e R. Manea, agenti)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI:** Visual SA (Saint-Apollinaire, Francia)

#### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 15 aprile 2008 (procedimento R 700/2007-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Visual SA e l'Indo Internacional, SA

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) L'Indo Internacional, SA è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 223 del 30.8.2008.

### Sentenza del Tribunale 19 gennaio 2012 — Xeda International e Pace International/Commissione

(Causa T-71/10) <sup>(1)</sup>

**[«Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva difenilammina — Non iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza — Ricorso di annullamento — Legittimazione ad agire — Ricevibilità — Proporzionalità — Articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414 — Diritti della difesa — Articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1095/2007»]**

(2012/C 65/22)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

**Ricorrente:** Xeda International SA (Saint-Andiol, Francia); e Pace International LLC (Seattle, Washington, Stati Uniti) (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avvocati, e P. Sellar, solicitor)

**Convenute:** Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Parpala, agenti, assistiti dall'avv. J. Stuyck)

#### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 30 novembre 2009, 2009/859/CE, concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 314, pag. 79)

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Xeda International SA e la Pace International LLC sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.

<sup>(1)</sup> GU C 100 del 17.4.2010.

### Sentenza del Tribunale 25 gennaio 2012 — Viaguara/UAMI

(Causa T-332/10) <sup>(1)</sup>

**[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo VIAGUARA — Marchio comunitario denominativo anteriore VIAGRA — Vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2012/C 65/23)

*Lingua processuale: il polacco*

#### Parti

**Ricorrente:** Viaguara S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: avv.ti R. Skubisz, M. Mazurek e J. Dudzik)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: K. Zajfert, agente)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:** Pfizer Inc. (New York, New York, Stati Uniti) (rappresentanti: inizialmente M. Hawkins, solicitor, V. von Bomhard e A. Renck, avvocati, poi V. von Bomhard, A. Renck e M. Fowler, solicitor)

#### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 20 maggio 2010 (procedimento R 946/2009-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Pfizer Inc. e la Viaguara S.A.